

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3019 del 14/06/2017
Oggetto	OGGETTO: Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso domestico COMUNE: MONZUNO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMBRO TITOLARE: TEDESCHI MARCELLO CODICE PRATICA N. BO16A0007
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3139 del 13/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE AD USO DOMESTICO

COMUNE: MONZUNO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SAMBRO

TITOLARE: TEDESCHI MARCELLO

CODICE PRATICA N. BO16A0007

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (L.R.) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (D.G.R.) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con

Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla L.R. n. 13/2015;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 799/2016 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/11/2016;

- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti Norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (R.D.) 25 luglio 1904, n. 523;

- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 238/1999;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n.40 del 21/12/2005;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno, che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006;

- le D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dall'Art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna n. 41 del 20 novembre 2001, (R.R. 41/2001), come confermato dalla L.R. n. 6/2004;

- la L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;

- il R.R. n. 4/2005 e s.m.i.;

- la L.R. n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la D.G.R. n. 2102/2013 e la D.G.R. n. 787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'Art. 21 del R.R. 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli Artt. 152 e 153 della L.R. n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con D.G.R. n. 1225 del 27/06/2001, con D.G.R. n. 609 del 15/04/2002, con D.G.R. n. 1325 del 07/07/2003, con D.G.R. n. 1274 del 01/08/2005, con D.G.R. n. 2242 del 29/12/2005, con

D.G.R. n. 1994 del 29/12/2006, con D.G.R. n. 2326 del 22/12/2008, con D.G.R. n.1985 del 27/12/2011, con D.G.R. n. 65 del 02/02/2015 e con D.G.R. n. 1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'Art.154 della L.R. n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'Art.8 della L.R. n.2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2016.0098279 del 16/02/2016 pratica n. BO16A0007 e le successive integrazioni pervenute con lettere assunte al prot. PG/2016/231176 del 01/04/2016 e al prot PG/2016/253157 del 11/04/2016, con le quali il Sig. MARCELLO TEDESCHI, nato a BOLOGNA (BO) il 07/01/1947, C.F.: TDSMCL47A07A944V, ha chiesto la concessione al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Sambro, nel punto antistante il terreno distinto nel NCT al foglio n.55, mappale n. 126, del comune di Monzuno con una portata massima di esercizio di 1,11 l/s, per un volume complessivo annuo di 60 m³;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione semplificata previsto dal Titolo IV del R.R. 41/2001;

- il prelievo è assimilabile all'uso *domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 l/s*, ai sensi dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999, e della D.G.R. n.609 del 15/04/2002;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette;

- non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191

- non rientra nel campo di applicazione dell'Art.1, comma 1 del D.P.R. n.447/1998;

Preso atto:

del **parere** dell'Autorità di Bacino del Reno , acquisito agli atti con Prot. n. PG.2016.397265 del 28/05/2016, richiesto ai sensi dell'Art.9 del R.R. n. 41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'Art. 96 del D.lgs. n. 152/2006 **espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:**

- il prelievo può essere effettuato solo se a valle della derivazione transita un DMV (deflusso minimo vitale) di 70 l/s;

considerato che, il prelievo avviene nel corpo idrico del torrente Sambro, nel tratto individuato dal codice 061003000000 1.2 ER, con stato ecologico "buono", non in condizioni di stress quantitativo, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015; in analogia con quanto previsto nella Direttiva "valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Delibera n. 8/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po), l'impatto della derivazione sul corpo idrico oggetto di prelievo è lieve, fermo restando l'obbligo di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato ai sensi dell'allegato D della D.G.R. 2067/2015;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti nulla-osta al rilascio della concessione richiesta, con le prescrizioni stabilite dall'Autorità di Bacino del Reno ed alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 98,00;
- dei canoni di concessione per gli anni 2017-2021 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € 40,55;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al Sig. MARCELLO TEDESCHI, nato a BOLOGNA (BO) il 07/01/1947 C.F.: TDSMCL47A07A944V, **la concessione alla derivazione di acque pubbliche** superficiali dal torrente Sambro, antistante il terreno sito nel Comune di Monzuno (BO) contraddistinto catastalmente al Nuovo Catasto Terreni (NCT) al Foglio n.34, mappale n. 126, alle seguenti condizioni:

- a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,1 l/s fino ad un **volume massimo annuale di 60 mc/anno**, ad uso *domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 l/s*;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2021**, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014.
- d) L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese istruttoria;
- e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

- f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, quale parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'Art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere Regionali citate in premessa e dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € 8,11= per l'anno 2017 ed in € 32,44= per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un importo totale di **€ 40,55=**, da corrispondersi in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore della Regione Emilia-Romagna, o sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- 4) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" o sul c/c postale n. 00367409 o tramite bonifico con IBAN :IT18 C 07601 02400 000000367409;
- 5) il Concessionario è tenuto a trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale, e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;
- 6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge

n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'Art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli Artt. 143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata al Sig. MARCELLO TEDESCHI, nato a BOLOGNA (BO) il 07/01/1947 C.F.: TDSMCL47A07A944V.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X: 676,849,10, Y: 903,685,06, in area demaniale, individuato nel Foglio 34, antistante il Mappale 126, del NCT del Comune di Monzuno (BO) in corrispondenza della sponda destra del torrente Sambro, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, relativo al corpo idrico fluviale con codice 061003000000 1.2 ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da pompa elettrica ad immersione di 0,20 Kw di potenza, collegata a tubazione di pescaggio fuori terra di 25mm di diametro, regolata alla portata massima di esercizio di 1,11 l/s;

C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 1,11 l/s, per un volume massimo di prelievo di 60 mc/anno;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico;

E) il prelievo è assimilabile all'uso *domestico per derivazioni da corpi idrici superficiali comportanti un prelievo massimo di 2 l/s*, ai sensi dell'Art. 152 della L.R. n.3/1999, e della D.G.R. n.609 del 15/04/2002;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'Art. 31 del R.R. 41/01, contestualmente ai

motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione può essere esercitata a condizione che a valle del punto di presa sia sempre garantito, nel corso d'acqua, il **deflusso minimo vitale (DMV)** di 70 l/s per il periodo estivo (maggio-settembre) e di 80 l/s per il restante periodo (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della D.G.R. 2067/2015, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del P.T.A., così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021; qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, **il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

La verifica del rispetto del DMV può essere effettuata prendendo a riferimento sul sito ARPAE-SIMC http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3256&idlivello=1625 (variabile: "livello idrometrico") la sezione di "Vergato" che è la più prossima alla presente derivazione dotata di strumento igrometrico. Presso l'Autorità di Bacino del Reno è possibile richiedere il livello idrometrico da associare al DMV di concessione.

La derivazione potrà essere esercitata dal mese di Aprile al mese di Settembre con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

Dovrà essere installato e posto in esercizio sulla tubazione di mandata della pompa un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua di prelievo e comunicare annualmente all'Autorità di Bacino del Reno ed a questa struttura le misure effettuate.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904. In caso di inosservanza di tale divieto, si

applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli Artt. 93 e segg. del R.D. n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla **installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del D.Lgs. n. 152/06 e dalla D.G.R. n. 2254/2016;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'Art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'Art.27 del R.R. 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, Art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della

scadenza della concessione con le modalità previste dall'Art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, **il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente**, ai sensi del'Art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'Art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'Art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'Art. 33 del medesimo Regolamento.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'Art.95 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'Art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, dell'Art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il

presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia** secondo quanto indicato all'Art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'Art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'Art. 155 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Sig. MARCELLO TEDESCHI, nato a BOLOGNA (BO) il 07/01/1947 C.F.: TDSMCL47A07A944V, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.